



CIRCOLARE N. 1/E

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 09 gennaio 2008

OGGETTO: IRPEF - Legge finanziaria per il 2008 - le novità per i sostituti d'imposta – operazioni di conguaglio del 2007 e primi adempimenti per il 2008

INDICE

1. Aumento della detrazione per le famiglie numerose	2
2. Neutralità del reddito relativo all'abitazione principale	4
3. Misura delle detrazioni assegni periodici	6
4. Tassazione del TFR pregresso.....	7

4. Tassazione del TFR pregresso

L'articolo 2, comma 515, della legge finanziaria per il 2008, mediante una modifica all'articolo 23 del d.lgs. n. 252 del 2005, consistente nell'inserimento del comma 7-bis, stabilisce le regole di tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi (ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs.252/2005) e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.

Si ricorda che il decreto 252/2005 disciplina il conferimento tacito del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Il conferimento avviene in neutralità d'imposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. Al momento della liquidazione le prestazioni vengono assoggettate a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, che scende fino al 9 per cento in corrispondenza dell'aumento dell'anzianità di partecipazione al fondo.

Con la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 è stato affermato, nonostante la normativa introdotta dal decreto n. 252 non contenga previsioni espresse al riguardo, che sulla base di un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni introdotte deve ritenersi confermata, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1° gennaio 2007.

La medesima circolare ha espresso l'avviso che le previsioni dell'articolo 19, comma 4, del Tuir - secondo il quale non costituiscono anticipazioni gli accantonamenti di TFR devoluti alle forme pensionistiche - in assenza di modifiche normative espresse continuino a trovare applicazione tanto in relazione al TFR maturando che a quello già maturato eventualmente devoluto.

In relazione alla particolare ipotesi di trasferimento alla forma pensionistica del TFR maturato entro il 31 dicembre 2006, la finanziaria ha previsto che l'importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione.

Le somme versate al fondo pensione concorreranno ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del

TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Esempio

Data di iscrizione al fondo pensione	1° gennaio 2003
TFR conferito (50% del TFR complessivo)	100.000
di cui:	
1) TFR accumulato fino al 31 dicembre 2000	60.000
2) TFR accumulato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006	40.000

Tali importi concorreranno a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 2000 e quello maturato dopo il 2001, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo ante 2001 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni *pro tempore* vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualificazione di "vecchi iscritti" per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato.

La legge finanziaria prevede inoltre che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR.

Le disposizioni del comma 515 in esame si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.